

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente

ORDINANZA SINDACALE AI FINI IGIENICO SANITARI PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEI PICCIONI DOMESTICI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che è stata emanata l'Ordinanza n.3934 del 12/02/2021 per il controllo della diffusione dei piccioni domestici sul territorio abitato del Comune di Osimo, ai sensi dell'art. 50 quinto comma del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull' ordinamento degli Enti Locali" ed in attuazione di quanto previsto dal Piano Regionale di controllo del piccione domestico per il periodo 2018-2023" di cui alla DGR n.1598 del 28/11/2018. Si invita la cittadinanza a prendere atto dei contenuti dell'Ordinanza in esame consultando l'Albo Pretorio e/o il sito internet dell'Amministrazione Comunale. Al fine di darne la più ampia ed immediata informazione, si riporta quanto ordinato:

ORDINA

- 1) a tutti i cittadini di non alimentare in nessun modo i piccioni all'interno dei centri abitati;
- 2) a tutti i proprietari di immobili o amministratori di condominio o a chiunque che. per qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili presenti nel territorio comunale, anche non agibili ed esposti alla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni di:
 - provvedere a proprie spese alla pulizia e disinfezione periodica dei locali, cortili e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano, nonché provvedere alla pulizia e disinfezione periodica delle zone sottostanti cornicioni, balconi, pensiline, o aggetti vari di qualsiasi tipo, imbrattati da quano;
 - provvedere mediante apposizioni di griglie o reti, all'immediata chiusura di tutte le aperture anche di aerazione e/o di accessi attraverso i
 quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
 - impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni su terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all'interno di cortili, applicando dissuasori ti tipo non cruento;

AVVERTE

- che l'applicazione di detta Ordinanza avverrà a partire da 30gg dalla avvenuta pubblicazione, al fine di darne la più ampia pubblicità e diffusione alla cittadinanza, con il fine specifico di mantenere le migliori condizioni di decoro urbano oltre al prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitari;
- le azioni volte all'occlusione dei siti riproduttivi vanno attuate nel rispetto delle raccomandazioni contenute nel piano regionale di controllo del piccione domestico per il periodo 2018-2023, allegato alla presente Ordinanza;
- in caso d'inadempienza ai suddetti ordini, i soggetti interessati, saranno sanzionati a norma dell'art. 7-bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00. Tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
- qualora i soggetti non dovessero adempiere entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della sanzione suddetta, gli agenti incaricati del
 controllo dovranno dare comunicazione del mancato adempimento al Servizio Ambiente della Presente Amministrazione e al Servizio
 ASUR, Area Vasta n.2. Nei casi ritenuti necessari, previa acquisizione del competente parere ASUR in merito alle modalità di
 esecuzione, i lavori saranno eseguiti d'ufficio. La relativa spesa verrà preventivamente comunicata a mezzo Pec o Raccomandata R/R
 ed in caso di mancato adempimento si darà seguito alle procedure di legge per la riscossione coattiva;

RICORDA

- Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario enfiteuta, conduttore, etc, sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile;
- l'adozione di tutte le misure precauzionali necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità durante le lavorazioni necessarie all'attuazione degli obblighi imposti, nonché durante la loro fase di esercizio;
- qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;
- la presente Ordinanza annulla e sostituisce qualsiasi eventuale atto diverso e/o precedente atto relativo all'oggetto;
- che ai sensi dell'art.3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6.12.1971 n.1034) ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971 n.1199);

DISPONE

che sono incaricati della vigilanza, anche mediante sopralluoghi a richiesta dell'Ufficio Ambiente e/o su segnalazione direttamente dai cittadini interessati, gli agenti ella Polizia Locale, al fine dell'ottemperanza alla presente Ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;

Osimo, 12/02/2021